

COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE

STATUTO

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/12/2023

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE

1. Il Comune di San Costantino Albanese è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente statuto; Rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi Statali e Regionali.

ART. 2 SEDE E TERRITORIO

1. Il Comune di San Costantino Albanese ha un proprio territorio delimitato da apposito piano topografico e comprende le frazioni di Conserva, Piano Frassino, Martorino, Carrera, Chiesa, Ventialia, Cerasia, Destre, Farneta nonché tenimenti dei territori di Sicileo e Cugno Cumone ubicati rispettivamente nei Comuni di Noepoli e Terranova di Pollino.
2. La sede del Comune ed i suoi organi istituzionali trovano nel Capoluogo.
3. L'Amministrazione Comunale può istituire il decentramento d'uffici e servizi sulla base delle esigenze della popolazione.

ART. 3 SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio Stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 03/01/1969 che viene riprodotto nell'allegato al presente Statuto.
2. Il regolamento né disciplina l'uso.

ART. 4 FINALITÀ E COMPITI

1. Gli obiettivi preminenti del Comune sono rappresentati da tutti quegli interventi tesi al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, ed in particolare:
 - a) Considera la tutela del patrimonio culturale arbëreshe uno dei suoi compiti prioritari.
 - b) La conservazione e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale arbëreshe possono essere sostenuti dal Comune con agevolazioni materialie contributi finanziari alle associazioni o ai cittadini che svolgono attività atale scopo;
 - c) Il Comune rispetta pienamente la Toponomastica originaria arbëreshe quale patrimonio storico della comunità;

- d) Tutela dello sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali secondo i principi e le finalità del Parco Nazionale del Pollino;
 - e) Rappresenta e cura gli interessi della Comunità e ne promuove lo sviluppo il progresso civile, sociale, economico e culturale, anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati promovendo altresì la partecipazione della Comunità alla stessa politica;
 - f) Coordina la propria azione con quella degli altri Enti Locali, dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, della Provincia e della Regione.
 - g) Favorire le pari opportunità nell'affermazione della persona, nel campo del lavoro, dell'educazione, dell'iniziativa economica, e specificamente, riconoscere come obiettivo fondamentale della propria azione la parità uomo-donna.
2. Altri obiettivi sono promozione dello sport del turismo e del tempo libero; attenzione ai problemi della famiglia e in particolare a quelli dell'infanzia; partecipazione dei cittadini alle realtà politiche e culturali delle comunità, informazione sui programmi, sulle decisioni e sui pronunciamenti comunali; sensibilità ai problemi giovanili e degli anziani e delle categorie svantaggiate.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO-GIUNTA-SINDACO

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5

ELEZIONI, COMPOSIZIONI, DURATA E SCIoglIMENTO

1. L'elezione, le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità e la decadenza dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge dello stato.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica quattro anni e sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. Il consiglio viene sciolto:
 - a) Quando compie atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi d'ordine pubblico.
 - b) Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 2. dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
 3. quando non sia approvato nei termini il bilancio.

ART. 5 BIS

PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio, che dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione in cui

- risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione di ballottaggio tra i candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio, prima della scadenza del mandato, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, su proposta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.
 4. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, le funzioni sono svolte dal Sindaco.
 6. In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente del Consiglio comunale si procede alla sua sostituzione.
 7. In sede di prima applicazione della presente norma, con l'entrata in vigore della modifica statutaria, il Presidente assume la carica al momento della sua elezione nella prima seduta utile.

L'art. 5 TER

-COMPITI E POTERI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e ne garantisce le funzioni.
2. Il Presidente del consiglio comunale:
 - a) assicura l'osservanza dello Statuto e del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
 - b) programma, di concerto con il Sindaco, il calendario dell'attività consiliare;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Comunale, in accordo con il Sindaco, stabilisce gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e convoca la riunione dei capigruppo;
 - d) provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare;
 - e) verifica che i lavori si svolgano regolarmente e modera la discussione degli argomenti;
 - f) concede la facoltà di parlare e verifica i tempi della discussione;
 - g) determina l'ordine delle votazioni, e con l'ausilio degli scrutatori, controlla e proclama il risultato;
 - h) riceve gli emendamenti, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale;
 - i) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nella sala consiliare, disponendo l'utilizzo del personale della polizia locale;
 - l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, da altre normative vigenti o dal regolamento del consiglio comunale.
3. Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola in ogni momento e sospendere o dichiarare chiusa la seduta consiliare, dandone motivazione.

ART. 6
DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto al Consiglio. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 6 BIS
SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19/03/1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18/01/1992, n.16, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

ART. 7
DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Nei limiti delle leggi dello Stato, i Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Hanno, altresì il diritto di costituirsi in gruppi consiliari, con non meno di due Consiglieri per gruppo. Singoli consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in ragione minima di due consiglieri per gruppo.
5. Per quanto concerne le forme e i modi d'esercizio di tali diritti si rinvia ai regolamenti del comune.
6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio Comunale.
7. Un quinto dei Consiglieri può richiedere il controllo di legittimità delle deliberazioni di competenza della Giunta di cui all'art.45- legge 142/90 – quando faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

ART. 8
DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che non intervengono, senza alcun motivo, alle sedute consecutive d'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione, possono essere dichiarati decaduti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in esse, con diritto di voto, almeno un rappresentante per ogni gruppo e sempre che il gruppo sia formato secondo quanto previsto dal IV comma del precedente art. 7 del presente statuto.
2. Il regolamento determina il numero i poteri, le funzioni, le materie, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 10
COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire commissioni speciali consultive, d'inchiesta, di studio ed altro.
2. Con la stessa deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. La composizione, i poteri ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento Consiliare.

Art. 11
COMPETENZA E POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta la collettività Comunale è organo d'indirizzo di controllo politico Amministrativo.
2. Le funzioni sono determinate oltre che dall'art.32 della legge 08/06/1990 n.142 dalle altre leggi Statali dalle Leggi Regionali e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la podestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Compete al Consiglio la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti ed Aziende ed istituzioni adesso espressamente riservate dalla legge.

Art. 12
PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del nuovo consiglio Comunale comprende:
 - la convalida del Sindaco e Consiglieri eletti;
 - comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della Giunta dallo stesso nominata e discussione ed approvazione della proposta degli indirizzi generale di Governo.
2. Il Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il Consiglio neo eletto con avviso da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta e lo presiede. La prima seduta deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo d'osservazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 13

SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce i sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Le sedute sono valide se intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune, mentre le deliberazioni s'intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza diversa.
3. Il consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa dell'organo di controllo e del Prefetto.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 14

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI, ORDINE DEL GIORNO, CONSEGNA

1. Con riferimento all'art.14 il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri con avviso scritto unitamente all'ordine del giorno da consegnare a domicilio almeno cinque giorni prima per le adunanze ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie, ovvero ventiquattro ore prima per i casi di urgenza.
2. Per coloro i quali, al momento si trovano fuori sede la sola convocazione può avvenire telegraficamente o altro mezzo di telecomunicazione con esplicito avviso che l'ordine del giorno è depositato presso la segreteria.
3. Nei casi di rinvio ad altra seduta l'avviso ai consiglieri non intervenuti deve essere spedito almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Ogni proposta da portare all'esame del consiglio, corredata dei documenti necessari e dei pareri di cui all'art.53 della legge 08/06/1990 n.142, deve essere depositata in segreteria, in modo che i consiglieri possano prendere visione almeno quarantotto ore prima, per le sedute ordinarie e straordinarie, per le ventiquattro ore prima, per le sedute urgenti e, comunque, durante il normale orario di ufficio. Per giorni utili s'intendono quelli decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica.
5. L'ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato.
6. Si osservano per le notificazioni le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 15

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, il presente Statuto o il Regolamento prevede una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancanza del numero dei presenti di cui al comma precedente, alla seconda convocazione da tenersi in un altro giorno e comunque non oltre quindici giorni, si richiede l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) l'Assessore scelto dalla sala tra i cittadini non facenti parte del consiglio, in quanto interviene alle sedute e partecipa alla discussione ma non ha diritto di voto.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle;

ART. 16

DIVIETI DEI CONSIGLIERI

1. Ai consiglieri è fatto divieto dal prendere parte al voto per le deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile.
2. E' fatto altresì divieto dal prendere parte direttamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o di appalti di opere nell'interesse del Comune, fatto salve le deroghe di legge.

ART. 17

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce, oltre alla forma di pubblicità, i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 18

VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 19

RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA

1. Quando la legge, il presente Statuto e i Regolamenti prevedono la rappresentanza della minoranza, nella stessa adunanza, in cui si vota i consiglieri Comunali della minoranza provvedono ad eleggere la propria rappresentanza con voto palese.

ART. 20

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario Comunale partecipa alla seduta consiliare e ne redige il verbale che sottoscrive con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza.
2. Il processo verbale deve indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni risposta.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di far inserire, mediante dichiarazione sottoscritta le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'argomento, con esclusione di ogni altra valutazione che non sia strettamente pertinente all'argomento o che comunque possa costituire pregiudizio per il decoro del singolo consigliere o del Consiglio Comunale.

ART. 21

PUBBLICAZIONI ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni Consiliari sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 22

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco;

2. Il Sindaco nell'atto di nomina dei componenti la Giunta Comunale determina il numero degli Assessori;
3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Tuttavia, gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti;
4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto in Consiglio.

ART.23 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale;
2. La Giunta viene nominata dal Sindaco, tra cui un Vice Sindaco;
3. La nomina viene comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

ART. 24 INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

1. Le cause di incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore sono stabilite dalla legge;
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

ART.25 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA- SURROGAZIONE

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e, comunque per un periodo di 4 anni (quattro);
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa;
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco;
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni o ne dispone la delega ad altri Assessori. Successivamente il Sindaco nomina chi deve surrogare l'Assessore cessato dalla carica e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina;
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
6. In caso di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco o altro Assessore ne assume le funzioni.

ART. 26 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi;

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di una commissione ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 27

DURATA DEL MANDATO DEL SINDACO. LIMITAZIONE DEI MANDATI

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di quattro anni;
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

ART. 28

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO-DECADENZA DELLA GIUNTA

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco;
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis, della legge 19/03/1990 n.55, come modificato dall'art.1 della legge del 18/01/1992 n.16;
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio per consentire una attenta riflessione da parte dello stesso dimissionario e del Consiglio.

ART. 29

DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

1. Il Sindaco ed i singoli Assessori decadono dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale, nei casi previsti dalla legge e da quanto eventualmente previsto dal presente statuto;
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza alcun motivo decade dalla carica;
3. La decadenza è disposta e comunicata dal Sindaco nei confronti dell'Assessore decaduto. La decadenza la surrogazione viene comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
4. In caso di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art.26 comma III del presente Statuto;
5. In caso di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui all'art.26, comma IV del presente Statuto.

ART. 30

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale;
2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei;
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta;
4. le attribuzioni dei singoli Assessorati sono stabilite, su proposta del Sindaco con apposita deliberazione adottata dalla Giunta;
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto deliberativo;
6. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modificazioni.

ART. 31 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è l'organo ausiliario del Sindaco;
2. In genere la Giunta:
 - a) Compie tutti gli atti di amministrazione che per legge non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o degli altri uffici;
 - b) Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. Nell'esercizio dell'attività prepositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
 - b) Predisporre i programmi, i piani finanziari, ed i programmi di spese pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe.
 - c) Propone i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.
 - d) Propone al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la sostituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la firma della loro gestione.
 - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
 - La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari.
 - Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuthe, gli appalti e le concessioni.
4. nell'esercizio delle sue funzioni la Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune, attraverso deliberazioni collegiali, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività prepositive e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio;
5. Appartiene alla Giunta deliberare, in caso di urgenza, le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 32 ADUNANZA E DELIBERAZIONE

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti;
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza;

4. E' facoltà della Giunta far partecipare senza diritto al voto il revisore dei conti in qualità di consulente;
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa;
6. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

ART. 33

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge;
2. Le deliberazioni che non vengono sottoposte al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione;
3. Per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si applicano le disposizioni dell'art.47 della legge 08/06/1990 n.142.

CAPO III

IL SINDACO

ART. 34 FUNZIONI

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune è ufficiale del Governo e rappresenta l'unità del popolo;
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra;
3. Chi fa le veci del Sindaco esercita le funzioni di ufficiali di Governo;
4. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni di ufficiale di Governo presta giuramento dinanzi al Prefetto;
5. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale degli uffici Comunali;
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e di autorizzazione delle competenze comuni all'ufficio e in particolare:

Attribuzioni quale organo di amministrazione

- a. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto senza l'autorizzazione della Giunta;
- b. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico- amministrativa del Comune;
- c. Coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori vigila sullo svolgimento delle attività affidate a ciascuna di esse;
- d. Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;
- e. Rilascia le autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
- g. Assicura l'unità di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
- h. Indice i referendum popolari secondo le modalità di cui al presente Statuto;
- i. Vigila sull'osservanza dei singoli atti;
- a. Sovrintende alle attività certificative;

Attribuzioni Organizzative

- a. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute;
- b. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno sentita la Giunta, e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
- c. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e nei organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi;
- d. Propone gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
- e. Dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
- f. Distribuisce gli affari tra i membri della Giunta in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe eventualmente rilasciate;
- g. Delega normalmente particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o ai Consiglieri Comunali. Nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge il sostituto o delegato del Sindaco userà il distintivo previsto dall'art.36 comma 7;
- h. Delega al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori,
- i. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- a. Sovrintende al funzionamento dei servizi e dei uffici e alle esecuzione degli atti;

Attribuzioni per i servizi

- a. Provvede ad assolvere funzione di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria;
- b. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale prevista dall'art.38 comma 1 legge 142/90;
- c. Sovrintende informando il Prefetto ai servizi di vigilanza e ad a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art.38 comma 2 legge 142/90 ed assume le iniziative conseguenti;
- e. Emanata atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale;
- f. Ha facoltà di delegare in conformità ai rispettivi ruoli al Segretario Comunale o ai responsabili dei servizi l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
- g. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h. Adotta ordinanze ordinarie;
- i. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi aziende speciali istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- a. Presiede le Commissioni ovvero delega gli Assessori e i Consiglieri;
- b. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- c. Impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai funzionari, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione Amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- d. Adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento alle attribuzioni della Giunta o del Segretario Comunale;
- e. Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali ed degli esercizi pubblici;

- f. Adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.
- g. Rilascia autorizzazione temporanea ad uso di beni e servizi comunali per finalità sociali, culturali, ricreative, turistiche e sportive che dai regolamenti non siano riservati ad organi collegiali ovvero non vietate;
- h. Stipula i contratti deliberati da Consiglio o dalla Giunta;
- i. Nomina i messi notificatori Comunali;

Attribuzioni di vigilanza

- a. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b. Promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche Amministrative sull'intera attività del Comune;
- c. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni appartenenti all'Ente e ne informa il Consiglio Comunale;
- e. Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni (art.23, comma 7, legge 142/90).

Poteri

- a. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
- b. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.48 della legge n.142/1990;
- c. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge n.142/1990, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

ART. 35 ATTIVITA' ISPETTIVA

1. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivi presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
2. il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

ART. 36

AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, ovvero di applicazioni di sanzioni Amministrative previste da leggi o regolamenti comunali devono essere comunicati agli stessi richiedenti.
2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente;
3. Sono esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione, le ordinanze urgenti e contingibili di competenza sindacale, oltre gli atti preliminari dichiarati urgenti ovvero immediatamente eseguibili, nonché atti di programma o di pianificazione generale, ovvero dagli stessi derivati salvi i casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti;

ART. 37 COMUNICAZIONE

1. La comunicazione di cui all'art. precedente è inviata dal Responsabile del procedimento previo del nulla osta del Segretario Comunale;
2. La comunicazione deve indicare:
 - l'oggetto del procedimento con richiamo al contenuto dell'atto finale;
 - l'ufficio ovvero il Responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
 - l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti con l'indicazione del relativo orario di apertura al pubblico;
 - i termini entro i quali è consentito presentare documenti integrativi o memoria.
3. Allorquando la comunicazione a mezzo di messo comunale non è effettuabile per la non reperibilità dell'interessato, sia per ragioni di diversa residenza, sia per assenza fisica dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale, la stessa si ritiene svolta a tutti gli effetti con la mera pubblicazione all'albo pretorio del Comune secondo le disposizioni di procedura del Codice Civile;

ART. 38

DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. I cittadini, le Associazioni o i comitati, portatori di concreti interessi legittimi e che dimostrino altresì l'effettivo pregiudizio derivante da un atto, indipendentemente dalla preventiva comunicazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con memorie scritte;
2. Tutte le volte in cui un atto o un procedimento Amministrativo sia destinato ad intaccare la sfera giuridica di un cittadino è facoltà dell'Amministrazione Comunale ascoltare, in via preventiva il cittadino medesimo perché questi, con proprie istanze, informazioni o chiarimenti possa in concreto concorrere con l'Amministrazione stessa alla individuazione del miglior mezzo per raggiungere il bene collettivo;
3. L'intervento di cui al comma precedente non costituisce vincolo per

l'Amministrazione che ha facoltà di decidere, con atto motivato e nella tutela di interessi generali e diffusi, in senso contrario e senza pregiudizio delle eventuali azioni a livello personale, civile ed amministrativo.

ART.39

DIRITTI DEGLI INTERESSATI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo precedente, hanno diritto di:
 - prendere visione degli atti del procedimento ed ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti;
 - presentare memorie scritte e documenti purchè pertinenti al procedimento;
 - richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento, ovvero dal Segretario Comunale o dal Sindaco o Assessore delegato al ramo.

ART.40

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Ogni atto Amministrativo sia monocratico sia collegiale deve essere dotato di congrua motivazione;
2. Nel Caso di presentazione di memorie scritte o di documenti da parte dei cittadini, è necessario farne menzione nelle premesse dell'atto con l'indicazione dei motivi del loro oggetto o accoglimento;

ART. 41

PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Nei procedimenti di formazione di atti amministrativi a carattere programmatico o di rilevanza generale per gli interessi dei cittadini, il comune si avvale di forme partecipative, tali individuate secondo i criteri e le modalità di cui al presente Statuto;

ART.42

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali del civico Ente viene istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale l'Albo delle forme associative;
2. per ottenere l'iscrizione all'albo, le Associazioni e le altre libere forme associative, devono presentare un documento programmatico da quale emergano i seguenti elementi essenziali:
 - rappresentanza legale, comunque, la titolarità nella responsabilità esterna della Associazione o della forma Associativa;
 - la dimostrazione reale della compatibilità tra gli obiettivi dell'associazione o della forma Associativa e quelli perseguiti dal Comune;
 - il programma di azione sociale;
 - la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
 - la competenza di azioni nell'ambito del territorio comunale.

ART.43

DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'albo:
 - saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;

- potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
- potranno accedere alla struttura dei beni e all'uso dei servizi comunali secondo le modalità fissate in apposito regolamento.

ART.44

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO DI COPIE

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività Amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti Amministrativi;
2. Il diritto di consultazione viene esercitato nelle ore di ufficio, secondo i criteri e le modalità all'uopo fissati dal regolamento;
3. La consultazione di atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o altro emolumento;
4. Il Sindaco può dichiarare la temporanea riservatezza di atti vietandone l'esibizione quando la diffusione possa pregiudicare persona, gruppi o imprese;
5. La riservatezza degli atti, e altresì individuata in relazione alle disposizioni di cui all'art.24 della legge 7/08/1990, n.241 o in quando prevista da specifiche disposizioni di leggi o di regolamenti;
6. Per il rilascio di copia degli atti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il cittadino dovrà presentare apposita domanda e pagare i relativi diritti. La materia, comunque, sarà disciplinata da apposito regolamento.

ART.45

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni Amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune;
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del comune nel giudizio, nonché in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 46

UFFICIO DI TUTELA CIVICA

1. Il Comune istituisce l'ufficio per la tutela dei diritti dei cittadini, dell'imparzialità, della trasparenza e del libero accesso agli atti;
2. Scopo dell'ufficio è quello di ricevere le proposte dei cittadini singoli o associati in ordine ai procedimenti amministrativi, rimuovendo i ritardi nell'adempimento degli atti, mediante opportuna messa in mora dei responsabili;
3. I componenti l'ufficio hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate;
4. Il predetto ufficio è composto di tre membri esterni, due di espressione della maggioranza e uno della minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
5. Il Consiglio Comunale, dei tre membri, individua il Presidente che assume le funzioni di difensore civico, coadiuvato nell'azione dagli altri due componenti;
6. i componenti l'ufficio durano in carica un anno e possono essere riconfermati, annualmente, per altri due anni;
7. Ai singoli componenti compete un gettone di presenza per ogni giornata di lavoro di importo pari a quello dei Consiglieri Comunali.

CAPO II

REFERENDUM

ART. 47 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo;
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale;
3. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale e non può essere esercitato in funzione abrogativa.

ART. 48 RICHIESTA DI REFERENDUM

1. I promotori del Referendum, nel numero non inferiore a 50 presentano ufficialmente alla Segreteria del Comune il quesito redatto in termini chiari ed intelligibili, sottoscritto con firma autenticata nelle forme di legge da sottoporre a consultazione;
2. Nel termine perentorio di Giorni 90 dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere completata appena di decadenza, dalla sottoscrizione di un numero di cittadini elettori nel comune non inferiore a 700 unità pari a circa il 25% dell'intero corpo elettorale ufficialmente iscritto nelle relative liste al momento del deposito della proposta;
3. La sottoscrizione dei cittadini che aderiscono all'iniziativa referendaria di cui al comma precedente, devono essere autenticate nelle forme di legge.

ART. 49 AMMISSIBILITA' DI REFERENDUM

1. Sulla base della richiesta avanzata secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei successivi trenta giorni;
2. Il Consiglio Comunale appositamente convocato dal Sindaco, dopo aver esaminato la proponibilità del referendum sulla base del numero legale dei richiedenti di cui al primo comma dell'articolo precedente, ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico quesito e la riconosciuta competenza del Comune e gli obiettivi di merito perseguiti dall'Ente.
3. Indipendentemente dalla natura della adunanza il Consiglio Comunale decide per l'ammissibilità o per il rigetto del referendum, alla presenza di un numero di Consiglieri non inferiori ai due terzi e da maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in forma palese, tra i quali, per altro non vengono computate le preventive dichiarazioni di astensione;
4. Entro 30 giorni dopo il termine di scadenza per la raccolta delle firme, il cui riscontro viene effettuato dalla Giunta Comunale, il Sindaco, con proprio provvedimento indice, 45 Giorni prima, indice il referendum che sarà materialmente svolto, in un solo giorno festivo;

5. La indizione del referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono indicati:
 - oggetto e giorno della consultazione;
 - i luoghi di riunione per l'esercizio del diritto di voto;
 - l'orario di apertura dei seggi elettorali;
 - il sistema di espressione del voto.
6. In caso di simultaneità, sia di elezioni politiche sia di elezioni amministrative generali o parziali, la data per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata alla prima domenica successiva;
7. Il referendum si intende espletato se vi abbia partecipato il 50% più un unità del corpo elettorale ed il parere si intende acquisito se consegue il 50% + uno dei voti validamente espressi;
8. Per tutti gli adempimenti connessi al referendum è costituito un ufficio speciale presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai capi- gruppo consiliare, dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale del Comune;
9. Il Sindaco con manifesto, comunica le risultanze del referendum.

CAPO III

CONSULTAZIONE

ART. 50 CONSULTAZIONE

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi politico-amministrativi di carattere generale che non abbiano già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione del documento programmatico finalizzato alla elezione del Sindaco e della Giunta.

ART. 51 MATERIE DI CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, decide sulla consultazione proposta dalla Giunta Municipale.

ART. 52 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE

1. La consultazione nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nel regolamento relativo agli istituti di partecipazione;
2. Dovrà comunque essere assicurato che:
 - la conoscenza dell'indizione della consultazione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
 - i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
 - le risposte dei cittadini possano essere quantitativamente verificabili;
3. La consultazione avverrà nella forma della risposta sintetica al quesito che l'Amministrazione predisporrà su scheda scritta. La consultazione, proposta con modalità di cui agli articoli precedenti, viene ufficialmente ammessa con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza dai due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione approvata dalla consultazione, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza mediante manifesto.
5. Nel manifesto indicati l'oggetto, il giorno della consultazione, i luoghi di riunione,

- le modalità di risposta al quesito posto dall'amministrazione;
6. Possono partecipare alla consultazione i soli cittadini elettori residenti nel comune;
 7. L'esito della consultazione sarà oggetto di valutazione per l'Amministrazione seconseque il 60 % dei consensi validamente espressi.

ART. 53 PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgere in forma collettiva petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o per esporre comuni necessità;
2. Il Sindaco, previa istruttoria dell'organo competente, iscrive la petizione all'ordine del giorno del Consiglio non oltre il 45° giorno dal ricevimento della stessa.
3. Le modalità operative relative alle petizioni sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DEL COMUNE CAPO I

ORGANIZZAZIONE

ART. 54 STRUTTURA

1. Il comune nell'assolvimento dei propri compiti di istituto, sia per materie di attribuzione propria, ivi comprese quelle di cui al presente statuto, sia per attività trasferite o delegate, si avvale di una organizzazione interna articolata sui servizi.

ART. 55 SERVIZI

1. I servizi costituiscono l'impianto base della organizzazione del Comune. E si sono istituiti in relazione alla specificità dei connessi adempimenti e delle prestazioni che, per il loro tramite, il Comune eroga nei confronti dei cittadini e sono improntati ai criteri della mobilità;
2. I servizi sono di duplice natura:
 - a caratteri propriamente burocratico, strettamente collegati all'attività amministrativa interna e da quella certificatoria rivolti a soddisfare esigenze dirette dei cittadini o la cui gestione preveda la contribuzione individuale degli utenti.
3. Per la tutela dei diritti costituzionalmente protetti dei cittadini, i servizi essenziali per i quali si rende indispensabile la relativa prestazione, in caso di sciopero dei dipendenti, sono quelli individuati nell'articolo 3 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.333 e successive integrazioni;
4. A tali fini, le modalità di esercizio del diritto di sciopero, devono necessariamente uniformarsi alle procedure e dai criteri di cui alla legge 12/06/1990, n146, anche in difetto di apposita regolamentazione interna;

ART. 56
ISTITUZIONE DEI SERVIZI

1. Per l'articolazione dei servizi si rinvia all'apposito regolamento;
2. Il regolamento di cui sopra individua - con riferimento alla pianta organica di gente omologata dalla Commissione Ricerca Finanza Locale - i Responsabili dei servizi.

ART. 57
RESPONSABILITA'

1. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze dei procedimenti Amministrativi e degli incarichi svolti.
2. In via transitoria il vigente regolamento con annessa pianta organica, costituisce l'elemento di riferimento utile alla determinazione delle responsabilità Amministrative di cui al presente articolo, senza alcun pregiudizio per l'adozioni penale o civile intrapresa nei confronti dei dipendenti.

ART. 58
CONVENZIONI

1. Per eccezionale necessità di prestazioni di coordinamento di settori, nonché per prestazioni di alte specializzazioni il civico Ente può avvalersi di contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione Consiliare motivata, di diritto privato;
2. Il contratto può essere rinnovato, prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta Comunale;
3. L'interruzione anticipato dell'incarico può essere disposta con deliberazione del Consiglio su motivata proposta della Giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.

ART. 59
PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Oltre alle ipotesi del contratto di cui al precedente articolo 59, il Comune può avvalersi, per specifiche prestazioni professionali, dell'attività esterna svolta da liberi professionisti disponendo la liquidazione dei compensi secondo le tariffe vigenti.

ART. 60
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali di durata triennale.
2. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dallo stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

ART. 61
SANZIONE DISCIPLINARI

1. La contestazione delle infrazioni al rapporto di impiego, le sanzioni disciplinari, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste, per quando compatibili, dal regolamento.

ART. 62
REGOLAMENTO DEL PERSONALE

1. Il regolamento dovrà, tra l'altro prevedere, secondo i principi della legge 08/06/1990n.142:
 - l'articolazione dei servizi e individuazione dei Responsabili;
 - la disciplina per l'assunzione del personale;
 - compiti e responsabilità dei dipendenti;
 - l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 63
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale esprime il vertice dell'apparato burocratico ed organizzativo del Comune; è prevista la figura del Vice Segretario Comunale. In caso di posto vacante le funzioni del Vice Segretario Comunale possono essere conferite ad un dipendente apicale dell'Ente in possesso di Laurea magistrale e dei requisiti per accedere alla figura di Segretario comunale. La nomina viene disposta dal Sindaco. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario Comunale nelle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi, coordinandone l'attività;
3. Oltre alle particolari funzioni eventualmente conferitogli con il presente statuto il Segretario cura la corretta attuazione dei provvedimenti ed è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
4. Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, in ciò legittimando la validità delle relative sedute;
5. Propone l'adozione di provvedimenti disciplinari verso i dipendenti, da inviare alla commissione di disciplina con la sola eccezione della censura, per la quale è fatta proposta al Sindaco.
6. Esprime il preventivo parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio o della Giunta;
7. Dirige i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
8. Esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte;
9. Autorizza le missioni, i congedi e i permessi del personale con l'osservanza dell'norme vigenti del regolamento;
10. Propone alla Giunta Comunale le prestazioni straordinarie;
11. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio o di lavoro interno all'Ente, e, con l'autorizzazione della Giunta a quelle esterne;
12. Sottoscrive mandati di pagamento o reversali di incasso;
13. Qualora per ragioni di carattere personale il Segretario sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni saranno svolte dal Consigliere Comunale o dall'Assessore meno anziano di età, nelle rispettive competenze dell'organo deliberante;
14. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alla legislazione statale.

ART. 64
PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Il Segretario Comunale ed i funzionari preposti sono Responsabili dei pareri sulle proposte di deliberazioni, espressi ai sensi dell'art.53 della legge 08/06/1990, n.142;

2. I pareri sono espressi dai Responsabili dei Servizi, indipendentemente dalla qualifica e livello posseduti.

TITOLO V

SERVIZI-FORME ASSOCIATIVE-

CONSORZICAPO I

ART. 65

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta dal comune attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune stesso ai sensi di legge;
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto, ispirandosi ai criteri di efficacia di efficienza ed economicità di gestione.

ART. 66

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- a. La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale avviene con le modalità stabilite dall'art.113 del D.Lgs n. 267/2000, come sostituita dall'art.35 della legge 28/12/2001, n.448;
 - b. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti con le modalità stabilite dall'art.113 bis del D.Lgs n.267/2000, introdotto dall'art.35, comma 15, della legge 28/12/2001, n.448;
 - c. Il Consiglio Comunale delibera di gestire i Servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, a meno che decida di gestire in economia per le modeste dimensioni e per le caratteristiche dei servizi medesimi, mediante affidamento diretto a:
 - Istituzioni;
 - Aziende Speciali anche consortili;
 - Società di capitali costituite o partecipate dagli Enti locali regolate dal codice civile;
1. Dare atto che dopo l'esecutività nella deliberazione, le modifiche statutarie vanno pubblicate nel BUR affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviata al Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli statuti.
Le modifiche statutarie entreranno in vigore trascorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 67

ALTRE FORME DI GESTIONE

1. Aldilà delle forme di gestione avanti individuate e tutte rivenienti dalla legge 142/90, il Comune può avvalersi di tutte le forme rappresentate dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, le convenzioni, le concessioni, la delegazione intersoggettiva, o altre forme societarie, oltre quelle per azioni comunque dettate di autonomia patrimoniale, rispettando il principio di legittimità e quello di funzionalità e così individuando attività, forme procedurali e procedimenti nonché gli atti idonei a raggiungere nel migliore dei modi, il

risultato.

ART. 68 **SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE**

1. Il Comune può costituire società per azioni a prevalente capitale comunale, quando ne ricorrono le condizioni in relazione alla particolare natura del servizio da erogare e la opportunità della partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, previa formazione di un piano-programma come previsto per le aziende speciali. La costituzione della società è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica;
2. Nello Statuto, da approvarsi contestualmente alla Costituzione della società, devono essere previste anche le forme di raccordo e di collegamento tra la società stessa e il comune;
3. Per la nomina dei Rappresentanti del Comune nella società e loro revoca, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le aziende speciali;
4. La prevalenza di capitale pubblico viene determinata dal collegamento tra l'ambito territoriale del servizio, e di soggetti pubblici territoriali che devono necessariamente assicurare il prevalente capitale stesso.

CAPO II **FORME ASSOCIATIVE**

ART. 69 **ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALI**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto istituzionale.

ART. 70 **COOPERAZIONE**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalle leggi attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 71 **CONVENZIONE**

1. In Consiglio Comunale, su proposta della Giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
3. Spetta alla Giunta Comunale l'esecuzione del programma per quanto compete al comune;
4. La Giunta riferisce, annualmente o a fine rapporto se il periodo della convenzione è inferiore all'anno, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti.

CAPO III CONSORZI

ART. 72 CONSORZIO

1. Il Comune può partecipare alla Costituzione di Consorzi con altri Comuni o Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per l'economia di scala qualora non sia conveniente la gestione in proprio, l'istituzione di azienda speciale o il ricorso ad altre forme organizzative;
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziendespeciali dei comuni, in quando compatibili;
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso;
4. Il Sindaco o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio;
5. Le forme organizzative del Consorzio dovranno essere comparate in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità che rendano conveniente il ricorso a tale istituto;
6. Il regolamento disciplinerà l'attività amministrativa del consorzio.

ART. 73 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessanti, promuove e conduce accordi di programma;
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere in particolare:
 - a. Tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b. Individuazione degli strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento;
 - c. La disciplina dei rapporti tra gli Enti coinvolti.
3. Il Sindaco stipula l'accordo, previa deliberazione di intendi del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto;

ART. 74 PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa nei modi consentiti alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, Provincia ed altri Enti Comunitari;
2. Nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali dettati dalla legge Regionale.

ART. 75 PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma vigente avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche;
2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 76 ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge;
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà in positiva autonomia nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle disposizioni di legge che regolamentano la finanza locale, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 77 ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e Regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti Regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili;
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime al costo dei relativi servizi.

ART. 78 CONTABILITA' COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato;
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione da redigersi e da approvarsi secondo le disposizioni di legge con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica ed osservando i principi della universalità, specificità ed integrità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità;
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi ed interventi;
4. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa contenente valutazioni sulla efficacia dell'azione condotta e sui risultati conseguiti, nonché la relazione del revisore.

ART. 79
AMMINISTRAZIONE DI BENI COMUNALI

1. Il Comune è tenuto alla cura dell'inventario dei beni Comunali e patrimoniali dell'ente. Esso viene rivisto, di regola, ogni 10 anni;
2. I beni patrimoniali sono di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale;
3. Le somme provenienti dalle alienazione di beni, da lasciti, donazioni o comunque dacespiti da investirsi in patrimonio, devono essere reimpiegati in titoli nominativi dello Stato o, ricorrendone la necessità, in acquisti di beni immobili, o mobili destinati a servizi ritenuti essenziali in espropriazioni per pubblica utilità, o in estinzione di passività onerose.

ART. 80
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio odella Giunta secondo la rispettiva competenza.
3. La deliberazione deve indicare:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c. le modalità di scelta del contraente;
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
5. Sono rogati dal Segretario Comunale i contratti da stipulare nell'interesse del Comune.

ART. 81
REVISIONE ECONOMICO- FINANZIARIA; REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economica-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri;
2. Il revisore deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
3. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
4. Il revisore è revocabile con delibera Consiliare su motivata proposta della Giunta Municipale, per inadempienza o quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sul espletamento del suo mandato; è, altresì, applicabile la decadenza, con le stessi precedenti modalità, allorquando perde il requisito della eleggibilità o, se pure diffidato, non abbia eliminato entro 15 giorni dalla notifica le cause della incompatibilità;
5. Il revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente;
7. Nella relazione di cui al comma V il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
8. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi

- irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio,
9. Apposito regolamento disciplinerà i rapporti ed i modi di collaborazione tra revisore, organi elettivi ed apparato burocratico.

ART. 82 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria;
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.59 della legge 8/06/1990, n.142, nonché dal contratto di affidamento del servizio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 83 MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressivi, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'art.4, III comma della legge 08/06/1990, n.142;
2. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente;
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo;
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica;
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 84 REGOLAMENTI

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto;
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità sono deliberati entro un anno dalla data di cui al primo comma;
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

ART. 85 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 08/06/1990, n.142 ed altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni.

ART. 86 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte della sezione di controllo di Lagonegro è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;
2. Il Sindaco, con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al I comma invia lo Statuto al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;
3. Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
1. Il Sindaco ed il Segretario Comunale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.